



# COMUNE DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

## VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**N° 12 del 30/04/2024**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024/2025 SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 - DIFFERIMENTO PAGAMENTO PRIMA RATA .**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **30** del mese di **aprile** alle ore **20:35**, convocato su determinazione del Presidente del Consiglio con avviso spedito nei modi e termini previsti dall'apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso la **Villa Obizzi**, in **ordinaria seduta pubblica di prima convocazione**.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	GIACINTI FILIPPO (Sindaco)	X	
2	BADO VALENTINA (Consigliere)		X
3	BERTAZZOLO MASSIMILIANO (Consigliere)	X	
4	CANTON ANDREA (Consigliere)		X
5	CASOTTO MARCO (Consigliere)	X	
6	FANTINATO LUISA (Consigliere)	X	
7	GALLINARO MARIA TERESA (Consigliere)	X	
8	GRANDI GAETANO (Consigliere)	X	
9	MARAN DANIELE (Consigliere)	X	
10	MASIERO ANNAMARIA (Consigliere)	X	
11	MASIERO MATTIA (Consigliere)	X	
12	MAURI DAVIDE (Consigliere)	X	
13	NUVOLETTO MARIO (Consigliere)	X	
14	RAMPAZZO FEDERICO (Presidente)	X	
15	RIGONI EMANUELA (Consigliere)	X	
16	SAVIO RICCARDO (Consigliere)	X	
17	SIINO SARAH (Consigliere)	X	

e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio su 17 componenti assegnati.

Presiede il Presidente del Consiglio: Rampazzo Avv. Federico;  
Partecipa il Segretario Generale: Casumaro Dott.ssa Morena;

La seduta, diffusa in streaming, è legale.

Sono presenti gli assessori: Massimiliano Barison, Marco Mazzucato, Valentina Luise, Anna Franco nonché il Vice Sindaco Gregori Bottin

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto n. 5 dell'ordine del giorno (proposta n. DCS2 - 3 - 2024 del 17/04/2024).

Sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000, il parere del Collegio dei Revisori acquisito al prot. Com.le n. 13713/2024, nonché il parere favorevole a maggioranza della 1° Commissione Consiliare del 23/04/2024, giusto verbale acquisito al prot. Com.le n. 14219/2024.

Interviene l'Assessore Luise.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema di votazione elettronico la proposta succitata.

La votazione dà il seguente risultato;

Presenti	n. 15
Votanti	n. 15
Voti favorevoli	n. 15

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

Successivamente, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Con n. 15 voti favorevoli unanimi espressi con il sistema di votazione elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE  
FEDERICO RAMPAZZO

IL SEGRETARIO GENERALE  
MORENA CASUMARO



# CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

**Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2-3-2024 del 17/04/2024**

## SERVIZI FINANZIARI

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024/2025 SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 - DIFFERIMENTO PAGAMENTO PRIMA RATA .

*Su iniziativa della Giunta Comunale (provvedimento n. 51 del 19/04/2024)*

*Relatore: l'Assessore Valentina Luise*

*A decorrere dall'anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) dei servizi di asporto rifiuti è oggetto di disciplina da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), cui la legge ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti.*

*Competente all'approvazione del Piano Economico Finanziario 2024/2025 è l'Autorità d'Ambito, nel nostro caso il Consiglio di Bacino "Padova Centro", che vi ha provveduto con proprio provvedimento n. 6 dell'11 aprile scorso.*

*Con la presente proposta di deliberazione si invita il Consiglio Comunale a prendere atto del Piano Finanziario come sopra approvato.*

*Sulla scorta del PEF adottato dal Consiglio di Bacino, spetta ora al Consiglio Comunale approvare le conseguenti Tariffe del tributo.*

*Si propone, infine, considerate le tempistiche ormai ravvicinate, di differire il termine del pagamento della prima rata TARI 2024 dal 31 maggio al 30 giugno del corrente anno.*

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di

- gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
  - la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
  - la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
  - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, fra l'altro, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Albignasego è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021, il Consiglio di Bacino “Padova Centro”;

**Esaminato** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza e **Preso atto** della procedura di validazione del piano finanziario 2024-2025, con esito positivo posta in essere dal Consiglio di Bacino “Padova Centro” con propria delibera n. 6 dell'11 aprile 2024;

**Tenuto conto** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 28.12.2021 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** in particolare l'art. 12 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Ritenuto che** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dal Consiglio di Bacino "Padova Centro", espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Ritenuto**, sulla base dei criteri generali approvati e della stima delle specifiche della produzione dei rifiuti, di suddividere alle utenze domestiche una quota di costi pari al 69% e alle utenze non domestiche una quota pari al 31%;

**Ritenuto** altresì, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 20, 21 e 22 del vigente regolamento per l'applicazione della TARI approvato con la richiamata D.C.C. n. 74/2021 e ss.mm.ii., di stabilire rispettivamente le seguenti riduzioni:

- 31,38% della parte variabile per le utenze domestiche che praticano il compostaggio;
- 30% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per locali, diversi da abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o ad un uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione, a condizione che alla denuncia sia allegata copia della licenza o autorizzazione e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi all'anno o di 4 giorni per settimana;
- 30% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per:

a) locali e aree occupati da associazioni o enti senza scopo di lucro, iscritte all'apposito albo, utilizzate per le attività inerenti l'oggetto sociale esercitate in ambito comunale, quali ad esempio, sale riunioni, sale prove, uffici, locali o strutture per gli spettatori, patronati e sale per la somministrazione di alimenti e bevande, scuole materne, servizi;

b) locali, aree e strutture utilizzati per attività connesse alla pratica sportiva ricompresi all'interno dell'impianto sportivo, quali ad esempio gradinate, servizi, uffici, spogliatoi;

**Preso atto** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con D.P.R. 158/1999;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 Determinazione Arera 2/DRIF/2021) di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Richiamata** la delibera n. 44 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge e avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE SCADENZE PER LA RISCOSSIONE TARI 2024 E PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ESENZIONE PER PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIALI “ con la quale il Consiglio Comunale ha approvato per l’anno in corso i criteri per l’accesso all’esenzione del tributo, il termine per la presentazione della relativa domanda, nonché stabilito, nelle more dell’approvazione delle relative tariffe, le scadenze per la riscossione della TARI come segue:

1^ rata 31 maggio 2024 totale ovvero acconto 1/3

2^ rata 30 settembre 2024 secondo acconto 1/3

3^ rata 31 dicembre 2024 saldo

**Ravvisata** ora la necessità, al fine di predisporre gli avvisi di riscossione da inviare in tempo utile agli utenti, di differire la prima scadenza di cui sopra al 30 giugno 2024;

**Considerato che:**

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

**Visto** che ai sensi del comma 1, lett. b) punto 7 dell'art. 239 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 è stato acquisito il parere da parte dell'organo di revisione;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario 2024-2025 validato dal Consiglio di Bacino "Padova Centro" con delibera n. 6 dell'11 aprile 2024;
- 3) di approvare relativamente all'anno 2024 le seguenti riduzioni Tassa sui Rifiuti:
  - a) **31,38%** della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che praticano il compostaggio;
  - b) **30%** dell'intera tariffa (parte fissa e parte variabile) per locali, diversi da abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o ad un uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione, a condizione che alla denuncia sia allegata copia della licenza o autorizzazione e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi all'anno o di 4 giorni per settimana;
  - c) **30%** della tariffa (parte fissa e parte variabile) per:
    - locali e aree occupati da associazioni o enti senza scopo di lucro, iscritte all'apposito albo, utilizzate per le attività inerenti l'oggetto sociale esercitate in ambito comunale, quali ad esempio, sale riunioni, sale prove, uffici, locali o strutture per gli spettatori, patronati e sale per la somministrazione di alimenti e bevande, scuole materne, servizi;
    - locali, aree e strutture utilizzati per attività connesse alla pratica sportiva ricompresi all'interno dell'impianto sportivo, quali ad esempio gradinate, servizi, uffici, spogliatoi;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come

- risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
- ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Padova, nella misura del 5%;
  - ✓ le componenti perequative UR1,a e UR2,a, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 7) di differire la scadenza della prima rata della Tassa Rifiuti, già approvata con D.c.c. 44/2023, dal 31 maggio al 30 giugno 2024 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2024 e di dare atto che restano invece confermate le altre approvate con la medesima deliberazione:
- seconda rata                      30 settembre 2024
  - terza rata                         31 dicembre 2024
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 23/04/2024

Il Responsabile Servizi finanziari  
FAUSTO PALMARIN

Documento Firmato Digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)



## TARI

Metodo normalizzato ex D.P.R. n. 158/1999

ALLEGATO A

	produzione RU		parte fissa della Tariffa		parte variabile della Tariffa		totale entrate tariffarie	
utenze non domestiche	3.600.000	31%	€ 219.964,84	31%	€ 736.156,92	31%	€ 956.121,77	31%
utenze domestiche	7.991.618	69%	€ 488.298,61	69%	€ 1.634.190,26	69%	€ 2.122.488,87	69%
<b>totali</b>	<b>11.591.618</b>		<b>€ 708.263,45</b>		<b>€ 2.370.347,18</b>		<b>€ 3.078.610,63</b>	

## utenze domestiche

Numero componenti	Numero utenze	Superficie a ruolo	Numero utenze con compostaggio	Ka	Kb applicato	TARIFFA FISSA [Euro/mq]	TARIFFA VARIABILE [Euro]	TARIFFA VARIABILE UTENZE CON COMPOSTAGGIO [Euro]
1	3.451	388.819	175	0,8	1,00	€ 0,27	€ 94,90	€ 65,12
2	3.604	460.318	285	0,94	1,46	€ 0,32	€ 138,55	€ 95,07
3	2.283	311.134	139	1,05	1,84	€ 0,35	€ 174,61	€ 119,82
4	1.776	253.205	94	1,14	2,01	€ 0,38	€ 190,74	€ 130,89
5	359	56.227	21	1,23	2,20	€ 0,41	€ 208,77	€ 143,26
6	117	18.194	9	1,3	2,49	€ 0,44	€ 236,29	€ 162,14
altre utenze	0	0	0	0,94	1,46	€ 0,32	€ 138,55	€ 95,07
<b>TOT.</b>	<b>11.592</b>	<b>1.487.897</b>	<b>723</b>					

## utenze non domestiche

Categorie DPR 158/99	Descrizione categoria	Codice Categoria Comune	Numero utenze ND	Superficie	Kc scelto	Kd scelto	TARIFFA FISSA [Euro/mq]	TARIFFA VARIABILE [Euro/mq]
1	Musei e biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	42	14.422	0,54	4,39	€ 0,32	€ 1,09
2	Cinematografi e teatri	2	-	-	0,36	3,00	€ 0,21	€ 0,75
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	165	73.328	0,60	4,90	€ 0,35	€ 1,22
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	13	3.015	0,88	7,21	€ 0,52	€ 1,79
5	Stabilimenti balneari	5	-	-	0,51	4,16	€ 0,30	€ 1,03
6	Esposizioni, autosaloni	6	20	19.581	0,51	4,22	€ 0,30	€ 1,05
7	Alberghi con ristorante	7	2	1.283	1,64	13,45	€ 0,96	€ 3,35
8	Alberghi senza ristorante	8	3	1.440	1,02	8,32	€ 0,60	€ 2,07
9	Casa di cura e riposo	9	-	-	1,13	9,21	€ 0,66	€ 2,29
10	Ospedali	10	-	-	1,18	9,68	€ 0,69	€ 2,41
11	Uffici, agenzie, studi professionali	11	194	24.922	1,52	12,45	€ 0,89	€ 3,10
12	Banche ed istituti di credito	12	126	15.054	0,61	5,03	€ 0,36	€ 1,25
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	13	155	37.858	1,41	11,55	€ 0,83	€ 2,87
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	23	1.839	1,80	14,78	€ 1,06	€ 3,68
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	12	2.017	0,83	6,81	€ 0,49	€ 1,69
16	Banchi di mercato beni durevoli	16	49	413	1,78	11,74	€ 1,05	€ 2,92
17	Attività artigianali tipo botteghe: parucchiere, barbiere, estetista	17	59	4.872	1,48	12,12	€ 0,87	€ 3,01
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	42	6.656	0,93	7,62	€ 0,55	€ 1,90
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	41	8.541	1,25	10,25	€ 0,74	€ 2,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	20	61	41.735	0,92	7,53	€ 0,54	€ 1,87
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	21	88	24.546	1,09	8,91	€ 0,64	€ 2,22
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	21	4.185	5,57	45,67	€ 3,28	€ 11,36
23	Mense, birrerie, amburgherie	23	6	702	4,85	39,78	€ 2,85	€ 9,90
24	Bar, caffè, pasticceria	24	47	4.640	3,96	32,44	€ 2,33	€ 8,07
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	25	32	9.308	2,76	22,67	€ 1,62	€ 5,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	26	8	505	2,08	17,00	€ 1,22	€ 4,23
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	27	19	1.612	7,17	58,76	€ 4,22	€ 14,62
28	Ipermercati di generi misti	28	1	8.196	2,74	22,45	€ 1,61	€ 5,58
29	Banchi di mercato generi alimentari	29	15	49	5,21	42,74	€ 3,06	€ 10,63
30	Discoteche, night club	30	2	304	1,91	15,68	€ 1,12	€ 3,90
			<b>1.246</b>	<b>310.924</b>				